



REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52, c. 23, l. 27 dicembre 2002, n. 289, misura e modalità di versamento dei contributi obbligatori e volontari di cui all'art. 2, lett. e) ed f), l. 7 luglio 1901, n. 306.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) contribuenti obbligatori: i medici-veterinari, i farmacisti, i medici-chirurghi e odontoiatri, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani;

b) contribuenti volontari: i laureati in medicina-veterinaria, in farmacia, in medicina-chirurgia e odontoiatria, non rientranti nel superiore punto a), la cui domanda sia stata accettata dalla Fondazione;

c) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni individuate dall'art. 1, c. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3

(Contribuenti volontari)

1. I laureati in medicina-veterinaria, in farmacia, in medicina-chirurgia ed odontoiatria, non iscritti al rispettivo ordine professionale italiano, che intendano acquisire lo *status* di contribuente volontario, devono presentare apposita domanda, sul cui accoglimento decide la Fondazione con proprio provvedimento.

2. Il contributo volontario ha carattere continuativo e vincola l'iscritto a vita durante.

3. I contribuenti volontari devono versare la quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4

(Misura della contribuzione)

1. L'entità del contributo obbligatorio e di quello volontario è fissata con delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Per il 2004, il contributo annuale è fissato in:

- € 36,00 (trentasei/00) per i contribuenti aventi un'età inferiore ai 33 anni;

- € 18,00 (diciotto/00) per i contribuenti aventi un'età superiore ai 67 anni. Questi ultimi potranno scegliere, in alternativa, di adempiere integralmente ai propri obblighi contributivi versando, in un'unica soluzione, un contributo pari a € 100,00 (cento/00);

- € 144,00 (centoquarantaquattro/00) per i contribuenti di età compresa tra i 33 ed i 67 anni.



3. L'età di riferimento s'intende compiuta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione.

4. Gli importi di cui al comma 2 si intendono confermati, per l'anno successivo, salvo automatico adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita stabilito dall'Istat, sempre che non intervenga nuova delibera sulla misura dei contributi, soggetta a vigilanza, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. b), D.lgs. 509/94.

Art. 5 **(Modalità di contribuzione)**

1. Il contributo è riscosso con diverse modalità secondo che si tratti o meno di contribuenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Qualora un contribuente dipendente da amministrazioni pubbliche espleti altre attività, ai fini della riscossione si intende comunque prevalente quella resa al servizio delle pubbliche amministrazioni stesse.

3. In caso di decesso, si considera adempiente il contribuente in regola con i versamenti dell'anno precedente e per il quale non sia ancora scaduto il termine per il versamento dei contributi dovuti nell'anno del decesso.

Art. 6 **(Riscossione)**

1. La riscossione dei contributi obbligatori è effettuata con le modalità di cui agli articoli seguenti, salva la facoltà della Fondazione:

- di stabilire forme ulteriori di riscossione mediante delibere adottate ai sensi dell'art. 3, c. 2, lettera b), D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- di aderire ad eventuali convenzioni o atti equipollenti stipulati tra associazioni di contribuenti ed associazioni di datori di lavoro ovvero di committenti pubblici o privati.

Art. 7 **(Contribuenti dipendenti da amministrazioni pubbliche)**

1. Nei confronti dei contribuenti dipendenti da amministrazioni pubbliche continuano a trovare applicazione le modalità di riscossione previste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 31 gennaio 1949, n. 21, dal Decreto del Ministero del Tesoro 18 maggio 1950, n. 1121 ovvero da successive disposizioni regolamentari o prassi attuative.

2. In conseguenza, le amministrazioni pubbliche provvedono all'accertamento e alla trattenuta mensile del contributo dovuto alla Fondazione sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti, a qualunque titolo, ai sanitari dipendenti o assunti mediante altre forme flessibili di impiego.

3. Gli enti devono compilare con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) l'elenco dei sanitari assoggettati a contribuzione con indicazione di: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, categoria professionale, importo del contributo trattenuto e mesi retributivi di riferimento, con evidenza di eventuali cessazioni e/o sospensioni del rapporto di dipendenza.



4. Gli importi trattenuti, con riferimento alle citate scadenze semestrali, devono essere versati entro i 15 giorni successivi; contestualmente, la Fondazione dovrà ricevere l'elenco di cui al comma 3, sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente responsabile, ovvero dal responsabile della struttura decentrata.

5. Le amministrazioni pubbliche che lo richiedano possono assolvere agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente regolamento e dalle disposizioni ivi richiamate, direttamente verso la Fondazione.

6. Gli enti di rilevanti dimensioni, a carattere interregionale e nazionale, muniti di più sedi o con strutture decentrate, hanno facoltà, previo assenso della Fondazione, di delegare ad esse, anche parzialmente, l'esecuzione e l'attuazione del presente regolamento.

7. L'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresi la compilazione e l'invio dell'elenco, e in generale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente regolamento, sono a carico dell'Ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di sanitari posti in posizione di comando, distacco, aspettativa o similari.

8. In ogni caso, il contribuente rimane direttamente e solidalmente obbligato nei confronti della Fondazione.

Art. 8

(Contribuenti non dipendenti da amministrazioni pubbliche)

1. La Fondazione invia, in un'unica soluzione e, ove possibile, entro il mese di febbraio, anche tramite concessionario della riscossione, ai contribuenti che non dipendono da amministrazioni pubbliche, apposita richiesta di pagamento, indicando il relativo termine di scadenza.

2. Le somme invase e/o i contributi possono essere riscossi anche a mezzo ruoli compilati dalla Fondazione che, per il tramite del concessionario, sono posti in riscossione secondo le norme previste per le imposte dirette.

Art. 9

(Effetti del mancato versamento)

1. Il mancato o irregolare pagamento dei contributi obbligatori e/o volontari comporta l'automatica decadenza da qualsiasi diritto alle prestazioni e/o ai servizi erogati dalla Fondazione, fermi restando gli obblighi di legge in capo al contribuente.

2. L'eventuale regolarizzazione dei pagamenti, nelle forme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione con proprie delibere, non conferisce in ogni caso diritti per il periodo del mancato o irregolare versamento.



Art. 10 **(Sanzioni)**

1. Il contribuente obbligatorio o volontario, nonché le amministrazioni pubbliche che non provvedano al versamento dei contributi obbligatori entro i termini previsti, ovvero vi provvedano in misura inferiore al dovuto, sono tenuti a versare il contributo evaso, maggiorato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (e successive modificazioni ed integrazioni). La somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata.

2. Anche per il recupero delle somme previste a titolo di sanzione, si applica quanto al precedente art. 8.

3. Il mancato o ritardato o incompleto invio dell'elenco semestrale di cui all'art. 7, c. 3, del presente Regolamento è equiparato, a tutti gli effetti, ad inadempimento, salvo i casi di irregolarità sanabile di cui al comma successivo.

4. Sono irregolarità sanabili unicamente gli errori meramente formali commessi nella compilazione dell'elenco, ovvero nelle operazioni di versamento dei contributi regolarmente riscossi, a condizione che l'amministrazione pubblica ne dia tempestiva notizia alla Fondazione, provvedendo, contestualmente, a sanare le irregolarità, entro e non oltre il trimestre successivo da quando ha avuto conoscenza dell'errore, anche dopo contestazione da parte della Fondazione.

Art. 11 **(Trasmissione elettronica dei dati)**

1. Gli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento saranno assolti da parte delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, sulla base delle istruzioni fornite dalla Fondazione.

Art. 12 **(Disposizioni attuative e norme transitorie)**

1. Eventuali disposizioni attuative del presente regolamento, possono essere emanate con delibere *ex art. 3, c. 2, lettera b)*, D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, resta ferma la previgente disciplina in materia di misura e modalità di riscossione dei contributi obbligatori e volontari. Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento e il 31.12.2003, si applicherà, in modo proporzionale, la misura di contribuzione prevista all'art. 4.